

N. R.G. 57629/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **57629/2019** promossa da:

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO (C.F.93030520295), **CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO** (C.F. 90014820295), **CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE** (C.F. 04355020266), in persona dei rappresentanti legale *pro tempore*, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Gramsci n. 9, presso lo studio dell'Avv. Arcangelo Guzzo che li rappresenta e difende giusta procura depositata in atti -

ATTORI

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.19, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Carnevali che la rappresenta e difende giusta procura in atti per Notaio Dott. Marco De Luca del 25.07.2019 – Rep. 44.953 – Rac. 25.857 -

CONVENUTA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con atto di citazione notificato ai sensi della legge n. 53/1994 in data 12.9.2019, l'attrice ha convenuto nel presente giudizio civile l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (di seguito: ADER) al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "Piaccia all'On.le Tribunale Civile di Roma



disattesa ogni contraria istanza, - accertare e dichiarare che l'IVA sui compensi per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica non è dovuta, trattandosi di operazioni esenti per legge - dichiarare, quindi, l'insussistenza dei crediti asseritamente vantati dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Po (euro 71.765,56), del Consorzio di Bonifica Delta del Po (euro 29.215,50), del Consorzio di Bonifica Piave (euro 32.722,31); - per l'effetto, condannare l'Agenzia delle Entrate Riscossione alla restituzione delle somme indebitamente trattenute a ciascun Consorzio di Bonifica – Consorzio di Bonifica Adige Po € 45.733,27; Consorzio di Bonifica-Delta del Po € 28.897,22; Consorzio di Bonifica Piave € 72.215,59 - a titolo di IVA per il periodo compreso dal 1 gennaio 2013 all'attualità, oltre gli interessi al tasso praticato dal Tesoriere consorziale per le esposizioni debitorie dei Consorzi. In via istruttoria, per il caso in cui dovesse sorgere contestazione sul quantum della restituzione richiesta dai Consorzi di Bonifica attori, si chiede fin da ora ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio tesa a verificare quali siano stati gli importi indebitamente trattenuti da Agenzia delle Entrate Riscossione in danno dei tre Consorzi di Bonifica attori a partire dal 1° gennaio 2013. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.”. A seguito della fissazione della prima udienza di comparizione prevista per il 27.5.2020 (celebratasi nella forma della trattazione scritta), l'ADER si è tempestivamente costituita rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito: accertare e dichiarare l'assoggettabilità dei compensi di riscossione al regime IVA e, per l'effetto, rigettare la domanda attorea; Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. In data 18.5.2020, il Giudice ha disposto la celebrazione dell'udienza del 27.5.2020 nella forma della trattazione scritta assegnando termine sino al giorno antecedente a quello dell'udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte invitando le parti ad interloquire in ordine alla giurisdizione del giudice adito vertendo la controversia sulla debenza (o non debenza) dell'IVA sull'aggio dell'esattore. La difesa degli attori si è avvalsa di tale facoltà evidenziando il corretto incardinamento della causa dinanzi al Giudice adito ed ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate chiedendo la concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma c.p.c. All'udienza del 27.5.2020, il Giudice dott.ssa Imposimato ha assegnato i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. rinviando l'udienza per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori al 9.12.2020. Nelle memorie istruttorie depositate (esclusivamente) dagli attori, l'avv. Guzzo ha insistito per l'accoglimento di tutte le conclusioni in precedenza rassegnate nonché insistito, in via istruttoria, nella propria richiesta di C.T.U. tesa a verificare quali siano stati gli importi indebitamente trattenuti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione in danno di ciascun Consorzio di Bonifica a titolo di Iva sugli aggi di esazione a partire dal 1° gennaio 2013. In data 25.10.2020, il Giudice ha disposto la celebrazione dell'udienza prevista per il 9.12.2020 nella forma della trattazione scritta assegnando termine sino a cinque



giorni prima dell'udienza, per il deposito telematico di sintetiche note scritte. La difesa degli attori si è avvalsa di tale facoltà riportandosi integralmente a quanto già dedotto nei precedenti scritti difensivi nonché insistendo per l'ammissione della C.T.U. All'udienza del 9.12.2020, il Giudice ha disposto la consulenza tecnica nominando C.T.U. nella persona del dott. comm. Emiliano Spaziani ed ha rinviato all'udienza del 10.3.2021, per il conferimento dell'incarico al consulente tecnico sopra nominato (differita successivamente sino al 5.5.2021). In data 4.5.2021, la difesa degli attori ha depositato le delibere dei Consorzi di Bonifica Adige Po, Delta Po e Piave di nomina del proprio consulente di parte. In data 20.12.2021, il CTU ha depositato la propria relazione evidenziando in € 146.844,74 le somme trattenute dall'ADER a titolo di IVA per la riscossione curata in favore delle parti attrici negli anni 2013 all'anno 2018. In data 20.1.2022 il Giudice ha disposto l'udienza del 23.2.2022 (da celebrarsi nella forma della trattazione scritta) per l'esame della C.T.U. con termine per note scritte sino a cinque giorni prima rispetto all'udienza medesima. La difesa degli attori si è avvalsa di tale facoltà contestando la relazione depositata nonché chiedendo che il C.T.U. venga richiamato a chiarimenti e che all'esito di ciò venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 23.2.2022, il Giudice, lette le note depositate da entrambe le parti costituite in giudizio, ha rinviato l'udienza prevista per il 19.10.2022. In data 5.9.2022, il Giudice dott.ssa Imposimato è stato sostituito dal Giudice dott. Pietro Persico, il quale, all'udienza del 19.10.2022 si è riservato sulle richieste della difesa degli attori, unica a comparire. In data 10.11.2022, a scioglimento della riserva assunta precedentemente, il Giudice dott. Persico ha rinviato la causa all'udienza del 7.6.2023 per chiarimenti del CTU e per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7.6.2023, il Giudice dott. Persico, sentite le parti ed il CTU, ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito di comparse conclusionali e repliche. La difesa di parte attrice ha depositato comparsa conclusionale insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in precedenza.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La questione principale della controversia in decisione concerne l'assoggettabilità o meno ad IVA dell'aggio dovuto al concessionario (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica. Sul punto la tesi difensiva dei Consorzi attori è nel senso della non assoggettabilità ad IVA ed è incentrata sui seguenti argomenti: 1) la natura di Enti Pubblici dei Consorzi di Bonifica e l'attività istituzionale da essi svolta è da ritenersi come servizio pubblico nell'ambito della quale rientra anche quella autoritativa di imposizione e riscossione dei contributi, per cui i Consorzi di Bonifica rientrano fra quegli "Enti di diritto pubblico", le cui operazioni effettuate "nell'ambito di attività di pubblica autorità" sono esenti da IVA, ai sensi dell'art. 4 del



D.P.R. n. 633/72, così come modificato dal d.l. 179/2012; 2) le stesse considerazioni valgono per l'ADER "la cui natura giuridica di Ente Pubblico e l'inquadramento delle attività da essa svolte nell'ambito di quelle "di pubblica autorità" impediscono di ritenere che l'attività di riscossione dei tributi sia di tipo commerciale o imprenditoriale con conseguente impossibilità di assoggettarla ad IVA". La tesi difensiva di ADER s'incentra sull'art. 5 del DL 179/2012 il quale, modificando il contenuto dell'art. 10 del DPR 633/1972 ha statuito: "Sono esenti da imposte.....le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito". Da ciò la difesa di ADER ha dedotto che la modifica normativa ha espressamente escluso, dal regime IVA, solo ed esclusivamente tale specifica tipologia di operazione, essendone le restanti ad oggi pienamente assoggettabili, per cui l'imposta è certamente dovuta anche per l'attività di riscossione"; inoltre la difesa di ADER ha segnalato che "l'art. 38, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 179 del 2012 ha quindi eliminato la disposizione che stabiliva l'esenzione da IVA per le operazioni relative alla riscossione dei tributi, in quanto incompatibile con l'ordinamento comunitario, che non prevede un' analoga previsione di esenzione. In forza di tale modifica normativa, l'aggio relativo all'attività di riscossione dei tributi deve essere assoggettato ad IVA". Il CTU Dott. Commercialista Emiliano Spaziani, incaricato dal giudice nel presente giudizio, nella perizia depositata in atti ha affermato che "Il compenso (aggio di riscossione) praticato dall'esattore, sia da gruppo Equitalia SpA che dall'Agenzia Entrate Riscossione, a parere di questo CTU, deve ritenersi imponibile ad IVA con aliquota ordinaria. Nel caso in cui si dovesse ritenere che l'attività di riscossione, nella specifica fattispecie, sia da considerarsi "attività di pubblica autorità" i soli aggi riferiti alla riscossione di Agenzia Entrate Riscossione possono considerarsi esclusi da IVA. Le somme trattenute dall'agente della riscossione a titolo di IVA per la riscossione curata in favore delle parti attrici negli anni 2013 all'anno 2018 sono state pari ad € 146.844,74". Il CTU ha esposto che "l'art. 38, c. 2, lett. b), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dal-la L. 17 dicembre 2012, n. 221, modifica l'art. 10, 1° c., n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 eliminando la disposizione che stabiliva l'esenzione da Iva per le operazioni relative alla riscossione dei tributi, in quanto incompatibile con l'ordinamento comunitario, che non prevede una analoga previsione di esenzione. Pertanto, l'imponibilità ricorre sia nell'ipotesi di "riscossione coattiva" – attività che ordinariamente deriva dall'iscrizione a ruolo di somme derivanti da inadempienza del contribuente – sia nell'ipotesi di "riscossione spontanea" – attività che abitualmente genera l'emissione di avvisi di pagamento, ovvero l'iscrizione a ruolo di somme non connesse a inadempimenti del contribuente. Secondo la risoluzione n. 56/E del 30 maggio 2014, il legislatore, con la modifica apportata all'art. 10, primo comma, n. 5), del DPR n. 633 del 1972, ha voluto



ricondere nel regime di imponibilità tutta la complessa attività di riscossione, nell'accezione sopra descritta, consistente, tra l'altro, nella gestione di ruoli e liste, nella notifica di cartelle ed avvisi di pagamento (salva l'ipotesi degli accertamenti esecutivi), nella ricezione di pagamenti, nel riconoscimento di eventuali dilazioni o sospensioni del pagamento, nell'attività di esecuzione forzata, senza alcuna distinzione rispetto all'origine (volontaria o coattiva) della pretesa". Il CTU ha rammentato che il precedente art. 10, comma 5, del DPR 633/72, in vigore fino al 19 ottobre 2012, includeva tra le operazioni esenti anche le operazioni relative alla riscossione dei tributi e ha asserito che "a partire dal 20 ottobre 2012, dal punto di vista oggettivo, l'attività di riscossione a mezzo ruolo è soggetta ad iva con aliquota ordinaria, e l'imposta grava sull'ente titolare del credito". Il CTU ha poi evidenziato che con "la modifica apportata dall'art. 38, c. 2, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, all'art. 4, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 viene previsto quanto segue: "Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità. Tale norma ha recepito espressamente il principio contenuto nell'art. 13, n. 1, comma 1, della Direttiva CE 28/11/ 2006, n. 112, e già applicato in ambito nazionale che prevede quanto segue: "1. Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni". Pertanto, tutte le operazioni effettuate da "enti di diritto pubblico" con le eccezioni previste dalla stessa direttiva 112/06 (che non si ritengono applicabili alla vicenda che ci occupa), non si considerano attività commerciali quando vengono svolte nell'ambito di attività di pubblica autorità." Il CTU ha altresì richiamato la Circolare di Agenzia delle Entrate n. 56/E del 30-5-2014, evidenziando in particolare che: "La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 56/E del 30 maggio 2014 (ALLEGATO 3) nel fornire la propria interpretazione del trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alle attività di riscossione alla luce delle predette modifiche, affronta in maniera specifica la possibilità di ritenere esclusa dall'ambito di applicazione dell'IVA, in base al novellato art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972, l'attività di riscossione dei tributi effettuata da società a capitale interamente pubblico partecipate da enti per conto dei quali svolgono il servizio di riscossione. In proposito l'Agenzia afferma: "le società che effettuano l'attività di riscossione dei tributi, ancorché interamente partecipate da enti pubblici, in quanto costituite nella forma giuridica di società di capitali, sono soggetti giuridicamente distinti dagli enti che le controllano. Agli effetti dell'IVA, tali società si configurano quali soggetti che esercitano attività commerciali, per i quali non rileva, quindi, la modifica



apportata all'art. 4, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972. Ne consegue che i servizi resi dalla società affidataria del servizio di riscossione dei tributi all'ente locale impositore rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA". Infine, il CTU ha evidenziato la natura di Equitalia S.p.A. quale società di capitali fondata su una struttura privatistica formalmente terza rispetto al fisco e alla struttura pubblicistica statale. In ordine all'interrogativo se Equitalia Spa possa configurarsi come un ente di diritto pubblico come previsto dall'art. 4 del DPR 633/72, il CTU ha richiamato la definizione di organismo di diritto pubblico sorta nella giurisprudenza europea e poi disciplinata nella direttiva UE n. 24 del 2014 e nel d.lgs. n. 50 del 2016, rispettivamente all'art. 2, co. 1, punto 4), della prima e all'art. 3, lett. d), del Codice appalti, chiarendo che: "Ai sensi delle summenzionate norme è qualificabile come organismo di diritto pubblico qualsiasi soggetto: 1) dotato di personalità giuridica, 2) sottoposto ad influenza pubblica dominante, 3) istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale. Questa definizione, che non riguarda la materia tributaria, stabilisce che il conferimento della titolarità del servizio pubblico locale può essere effettuato, senza ricorrere all'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, anche a società a capitale interamente pubblico, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla. Pertanto, come più volte precisato nella prassi dell'Agenzia delle Entrate, questa particolare definizione di organismo di diritto pubblico assume rilevanza nello specifico contesto in cui è inserita, ovvero solo nell'ambito degli appalti pubblici e non può ritenersi applicabile in materia fiscale". Il CTU ha quindi escluso che Equitalia S.p.A., costituita sottoforma di società di capitali, possa essere considerato un ente di diritto pubblico. In riferimento alla natura giuridica di Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) il CTU ha evidenziato che trattasi di "Ente pubblico economico (ALLEGATO 5) istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, e svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate a cui è attribuita la titolarità della riscossione nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il nuovo Ente pubblico economico ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione" [...] "Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 (a eccezione di Equitalia Giustizia). Pertanto, l'Agenzia Entrate Riscossione è, da statuto, un ente di diritto pubblico. Si ricorda che l'art. 4, comma 5, DPR 633/72 specifica che "Non sono invece considerate attività



commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità". Pertanto, non tutte le attività esercitate dall'ente di diritto pubblico sono considerate attività non commerciali, ma solo quelle esercitate "nell'ambito di attività di pubblica autorità". In sostanza l'elemento soggettivo comprende non solo la natura giuridica ma anche l'ambito nel quale viene esercitata la specifica attività". Dirimente, a questo punto, è chiarire che cosa s'intende per attività di pubblica autorità. In proposito il CTU ha richiamato "la normativa comunitaria da cui trae origine la modifica dell'art. 4 del DPR IVA come sopra riportata, ovvero gli articoli 9 e 13 della Direttiva CE 112/2006". In particolare il CTU ha evidenziato che: "La Direttiva CE 28 novembre 2006, n. 112, con la quale è stata operata la rifusione della Direttiva CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388, all'articolo 13, paragrafo 1, (già art. 4, paragrafo 5, della Direttiva 77/388/CEE), prevede che "gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni", ad eccezione dei casi in cui il loro mancato assoggettamento ad imposizione provocherebbe "distorsioni della concorrenza di una certa importanza". In definitiva in relazione all'attività di ADER il CTU ha così concluso: "qualora si ritenesse che l'attività di riscossione sia da considerarsi esercitata nell'ambito di attività di pubblica autorità, gli importi riferiti all'anno 2018 e alla seconda metà dell'anno 2017, come riportato ai paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 sarebbero non dovuti da parte attrice per tutte le ragioni suesposte. Per quanto riguarda l'importo relativo al secondo semestre del 2017, considerata la mancanza di det-tagli tra la documentazione contenuta nel fascicolo, non è possibile effettuare il relativo calcolo". L'elaborato peritale del CTU si incentra sull'art. 13 della Direttiva n. 112 del 2006 e quindi sul concetto che "gli enti pubblici, non sono soggetti passivi ai fini IVA per le "attività od operazioni" poste in essere dagli stessi in veste di "pubbliche autorità", ad eccezione dell'ipotesi in cui il loro mancato assoggettamento all'imposta provocherebbe distorsioni della concorrenza di una certa importanza", nonché sul concetto che "sono prestazioni di servizio ai fini IVA, quelle aventi ad oggetto obbligazioni di fare, di non fare e di permettere, rese, nell'ambito di rapporti giuridici di carattere sinallagmatico, a fronte del pagamento di un corrispettivo". Per il CTU devono intendersi "inclusi nel campo di applicazione dell'IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali" implicanti un'organizzazione in forma d'impresa precisando il CTU che "un'attività si considera effettuata con organizzazione in forma d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa, viene predisposta un'organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento di un risultato economico". Dunque, il problema da dirimere, in base alle impostazioni esegetico-sistematiche dell'elaborato peritale, "è quello di



verificare se l'attività economica posta in essere dall'ente pubblico sia in via ordinaria riservata al settore pubblico in quanto non esercitabile dal privato" [...] "In simili casi, infatti, l'attività, pur potendo risultare intrinsecamente economica secondo i criteri sopra evidenziati, è del tutto irrilevante ai fini IVA in ragione dell'assenza di un mercato di scambio di modo che l'ente pubblico non può essere considerato soggetto passivo del tributo", tenuto conto che "l'IVA risponde a criteri di generalità e neutralità fiscale e deve garantire la salvaguardia del libero mercato, evitando l'alterazione della concorrenza fra operatori economici". Per concludere il CTU ha ritenuto che: "dovranno essere ricondotte nell'ambito della categoria delle attività svolte in veste di pubblica autorità quelle che costituiscono cura effettiva di interessi pubblici, poste in essere nell'esercizio di poteri amministrativi, fondate quindi sul cosiddetto ius imperii, mentre dovranno comprendersi nelle attività di natura commerciale quelle di carattere privatistico, espressione dello iure gestionis. In riferimento all'attività di riscossione, il sottoscritto CTU osserva che la stessa attività viene svolta anche da enti in regime privatistico e non si ritiene possa essere ricondotta nell'ambito della categoria delle attività svolte in veste di pubblica autorità in quanto non vengono esercitate in virtù del regime giuridico di "ente pubblico", ma viene svolto secondo le caratteristiche tipiche degli organismi di diritto privato. In altre parole, l'attività di riscossione dei tributi, ancorché resa da un ente di diritto pubblico, si configura come una prestazione di un servizio secondo le regole diritto privato - di parità ed eguaglianza giuridica tra soggetti senza l'attribuzione di poteri di diritto pubblico in capo all'ente - a fronte della quale la controprestazione in denaro si connota come corrispettivo di un servizio. In presenza di tali requisiti l'attività dell'ente pubblico rientra nell'ambito Iva ed il relativo "provento" conseguito costituisce corrispettivo soggetto ad Iva. Si deve tener presente che il servizio di riscossione viene svolta a favore dell'ente creditore il quale, di solito, può affidare lo stesso servizio ad altri soggetti che operano in regime privatistico. Questo CTU non ritiene pertanto che il servizio di riscossione dei tributi sia l'espressione di un potere amministrativo fondato sul cosiddetto ius imperii in quanto il rapporto da considerare non è quello tra AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e debitore dell'imposta ma tra AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e Ente titolare del credito su cui grava anche la stessa imposta sul valore aggiunto". Per quanto concerne il trattamento fiscale applicabile il CTU ha ritenuto che "il servizio di riscossione possa essere considerato di natura non commerciale, per tutte le suesposte considerazioni" e pertanto ha ritenuto che "gli aggi di riscossione siano da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ordinaria, sia quando percepiti da EQUITALIA SPA, sia quando percepiti dall'attuale AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE. Coerentemente con questa interpretazione, l'attuale modello di convenzione che gli enti creditori sottoscrivono con AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE (ALLEGATO 6), prevede l'assoggettamento ad iva dei compensi per la



riscossione”. Riepilogando, il CTU ha così verificato e quantificato le richieste di recupero IVA e le trattenute dai riversamenti degli importi riscossi specificando che: “l’agente di riscossione ha inviato atti per il recupero delle somme per relative a IVA per il IV trimestre 2012 pari ad EURO 133.703,37. L’agente della riscossione ha invece trattenuto dai riversamenti degli importi riscossi per gli anni 2013 – 2018 il complessivo importo di EURO 146.844,74”. Dalle risposte fornite dal CTU alle osservazioni critiche di parte mosse all’elaborato peritale emerge il seguente convincimento del CTU: “Anche se non esiste attualmente, come sarebbe auspicabile, una definizione pacifica di “attività di pubblica autorità”, questo concetto sembra essere riservato ad attività che non possono essere esercitate, anche solo potenzialmente, in concorrenza. Ovvero, ad attività che per loro natura devono essere esercitate in regime monopolistico. Pertanto, non sembra potersi applicare, a parere del CTU, all’attività di riscossione dei tributi. Il fatto che i Consorzi possano affidarsi esclusivamente alla riscossione con Agenzia Entrate costituisce una caratteristica del “committente” (Consorzio) e non del prestatore del servizio (Agente della Riscossione). La riscossione nei confronti di altri enti pubblici, come precisato sopra, a parere di questo CTU, è sempre soggetta ad IVA”. Il CTU ha lasciato aperta la possibilità di diversa esegesi precisando anche che: “Laddove, tuttavia, si dovesse pervenire ad una diversa interpretazione giurisprudenziale del concetto di attività di pubblica autorità, allora nel periodo in cui la riscossione è stata affidata ad Agenzia Entrate Riscossione, soggetto pubblico economico, si potrebbe affermare che l’aggio percepito dallo stesso Agente della Riscossione sia escluso da IVA”. Ritiene l’attuale giudice che non possa sussistere dubbio sull’inerenza pubblicistica dell’attività di riscossione esercitata prima da Equitalia e poi da ADER, atteso che la prestazione erogata prima da Equitalia e poi da ADER in termini di servizio di riscossione dei tributi si innesta imprescindibilmente sulle finalità e potestà pubblicistiche degli enti pubblici impositori e, quindi, nello specifico sulle finalità e potestà pubblicistiche dei Consorzi di bonifica attori, essendo ad esse strettamente correlata e funzionale allo scopo di rendere effettiva mediante coazione l’azione pubblicistica di detti enti. Di conseguenza si deve accertare e dichiarare che l’IVA sui compensi per il servizio di riscossione dei contributi di bonifica non è dovuta per la natura pubblicistica del servizio di riscossione. Per quanto sopra giudicato non possono ritenersi sussistenti i crediti affermati da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Po (per € 71.765,56), del Consorzio di Bonifica Delta del Po (per € 29.215,50), del Consorzio di Bonifica Piave (per € 32.722,31). Agenzia delle Entrate Riscossione, stanti i riscontri contabili effettuati dal CTU su quanto trattenuto, va, pertanto, condannata alla restituzione delle somme indebitamente trattenute in favore di ciascun Consorzio di Bonifica attore ed in particolare al Consorzio di Bonifica Adige Po va restituita la somma di € 45.733,27, al Consorzio di Bonifica-Delta del Po va restituita la somma di € 28.897,22, al



Consorzio di Bonifica Piave va restituita la somma di € 72.214, 25, a titolo di IVA trattenuta indebitamente per il periodo indicato in citazione in oggetto della domanda degli attori, oltre interessi legali sugli importi suddetti dalla data di notificazione dell'atto di citazione (16-9-2019) e fino al dì del soddisfo effettivo. Le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio e quelle processuali seguono soccombenza e vanno liquidate, queste ultime, come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e dei successivi aggiornamenti di tariffa fornese, nonché dell'attività processuale in concreto espletata.

P.Q.M.

Accoglie la domanda dei consorzi attori e per l'effetto accerta e dichiara non dovuti dagli attori i crediti affermati da Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti del Consorzio di Bonifica Adige Po (per € 71.765,56), del Consorzio di Bonifica Delta del Po (per € 29.215,50), del Consorzio di Bonifica Piave (per € 32.722,31). Condanna Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione e quindi al pagamento delle somme indebitamente trattenute in favore di ciascun Consorzio di Bonifica attore ed in particolare al pagamento di € 45.733,27 in favore di Consorzio di Bonifica Adige Po, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di € 28.897,22 in favore del Consorzio di Bonifica-Delta del Po, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di € 72.214,25 in favore del Consorzio di Bonifica Piave, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a titolo di IVA indebitamente trattenuta per il periodo indicato in citazione in oggetto della domanda degli attori, oltre interessi legali su ciascuno dei suddetti importi dalla data di notificazione dell'atto di citazione (16-9-2019) e fino al dì del soddisfo effettivo. Condanna Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di giudizio e di quelle processuali in favore dei suddetti Consorzi attori, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, liquidate in € 545,00 per esborsi ed in € 7616,00 per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA come per legge e rimborso spese generali ex D.M. 55/2014.

Roma, 3-1-2024

Il giudice

Dott. Pietro Persico

